



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 – Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

UFFICIO SPORT

GESTIONE TEMPORANEA E TRANSITORIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BORGO MELANO VIA PIO LA TORRE 3 - BEINASCO (TO)

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

il Comune di Beinasco con sede in Beinasco (TO), Piazza Alfieri, 7 – codice fiscale 02042100012, nella persona del dirigente dott. Marco FERRARA, domiciliato per la carica presso la sede comunale, nominato con Decreto del Sindaco n. 3 del 26/4/2023, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta in virtù dei poteri di cui all'articolo 47 dello Statuto del Comune di Beinasco.

E

L'Associazione _____, con sede legale in _____, nel prosieguo denominata Ente Gestore, rappresentata dal sig. _____ quale presidente come risulta dall'atto di costituzione con domicilio legale _____ PEC _____

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ l'Amministrazione comunale ha formulato linee di indirizzo per la gestione temporanea e transitoria del Palazzetto dello Sport di Borgo Melano, Via Pio La Torre 3, Beinasco (TO).
- con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stato approvato l'apposito avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione temporanea e transitoria del Palazzetto dello Sport di Via Pio La Torre 3, Borgo Melano, a Beinasco (TO);
- con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione dell'impianto in oggetto.

TENUTO CONTO INOLTRE CHE

- L'impianto sportivo viene concesso tenendo conto degli elementi contenuti nella proposta di gestione temporanea e transitoria dell'impianto trasmessa e approvata con i su richiamati atti deliberativi dal concessionario.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Beinasco concede in convenzione all'associazione _____ la gestione temporanea e transitoria del Palazzetto dello Sport sito in Via Pio La Torre 3 a Beinasco (TO) per il perseguimento degli obiettivi sportivi e sociali che l'Amministrazione Comunale persegue.
2. L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, che l'Ente Gestore dichiara di conoscere per averlo visitato e verificato, anche per tramite di propri tecnici incaricati.
3. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la convenzione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Art. 2 – DURATA

1. La gestione temporanea e transitoria dell'impianto è avviata dalla sottoscrizione della presente convenzione e sino al 31/12/2023 eventualmente prorogabile di massimo ulteriori 6 (mesi) e in ogni caso limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

Art. 3 – USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. L'Ente Gestore dovrà garantire la gestione, custodia e utilizzo dell'impianto sportivo promuovendo direttamente o indirettamente l'attività sportiva e promozionale agonistica e non favorendo l'uso dell'impianto anche a favore di giovani e di ogni altra fascia della popolazione.
2. Nello specifico, l'Ente Gestore dovrà garantire:
 - a) l'apertura/chiusura e custodia dell'impianto sportivo a tutte le associazioni/società sportive che ne facciano richiesta al Comune di Beinasco durante il periodo di gestione identificato, dal lunedì alla domenica compresa, negli orari previsti dal calendario sportivo dell'impianto;
 - b) la pulizia giornaliera dell'impianto sportivo in tutti i suoi spazi, spogliatoi e tribuna compresa, e garantire il rispetto delle norme igieniche di utilizzo;
 - c) collaborare con l'Amministrazione nella gestione e rispetto del calendario sportivo redatto dall'ufficio comunale competente fermo restando che la gestione degli incassi derivanti dall'affitto dell'impianto sono da attribuirsi al Comune di Beinasco;
 - d) garantire l'adozione e gestione dell'area attrezzata esterna della Palestra di Borgo Melano realizzata nell'ambito del progetto "SPORT NEI PARCHI" promosso da Sport e Salute S.P.A.;
 - e) fornire e mettere a disposizione dell'impianto comunale un defibrillatore ed eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria proposti in fase di assegnazione dell'impianto secondo le indicazioni e gli accordi assunti con gli uffici tecnici competenti.

3. Il calendario di utilizzo dell'impianto coordinato dal Comune di Beinasco deve essere esposto nei locali di ingresso dei complessi sportivi in luogo ben visibile al pubblico. I periodi di inattività per ferie, manutenzioni e pulizie generali, sono da determinarsi annualmente di comune accordo con il Comune. L'Ente Gestore deve far rispettare il calendario di utilizzo e comunicare tempestivamente all'ufficio competente qualsiasi variazione non prevista.
4. Gli impianti e le strutture sono affidati in convenzione per essere adibiti ad attività sportive e ricreative con esclusione di ogni altro tipo di attività se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, quali a titolo esemplificativo concerti, spettacoli, attività danzanti e attività ed eventi di carattere commerciale e/o lucrativo.
5. Nell'impianto sportivo è vietato l'esercizio di commerci e di qualsiasi altra attività professionale se non autorizzate a norma di legge.

Art. 4 – ONERI A CARICO DELL'ENTE GESTORE

1. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse e dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo ordinato e corretto, rispondendone civilmente e penalmente in tutte le sedi. L'Ente Gestore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.
2. Ogni responsabilità per le attività effettuate negli impianti è a carico dell'Ente Gestore.
3. L'Ente Gestore deve assicurare all'interno degli impianti sportivi il decoro, l'igiene, la funzionalità degli impianti e delle attrezzature sportive dell'intero complesso sportivo anche comunicando
4. Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze di polizia. Di eventuali violazioni a leggi o regolamenti riscontrate risponde l'Ente Gestore.
5. Tutti i luoghi dei complessi sportivi frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori degli impianti ed attrezzature, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate risponde l'Ente Gestore.
6. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 5 - USO RISERVATO AL COMUNE DI BEINASCO

1. Il concedente, quale proprietario, riserva a sé, alle scuole pubbliche beinaschesi e associazioni territoriali l'uso dei complessi sportivi per le manifestazioni ed iniziative pubbliche ritenute utili per un monte ore annuo complessivo di circa 30 giornate all'anno previa programmazione con l'Ente Gestore.
2. Il concedente, al fine di favorire la continuità delle attività delle associazioni sportive territoriali, si riserva la facoltà di proporre forme di integrazione per l'uso degli spazi, in accordo con l'Ente Gestore. Il giorno e le ore di utilizzo devono essere comunicate all'Ente Gestore almeno sette giorni prima.
3. L'utilizzo di cui al presente articolo è gratuito e nessun obbligo a carico dell'Ente Gestore previsto dalla convenzione viene meno.

Art. 6 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA

1. L'Ente Gestore ha l'obbligo di realizzare, a propria cura e spesa, gli interventi di manutenzione ordinaria proposta di fase di assegnazione dell'impianto sportivo. Tali interventi devono essere concordati con l'Amministrazione comunale, approvati e verificati da parte dei competenti uffici tecnici comunali.
2. Gli interventi manutentivi di cui al comma precedente dovranno essere realizzati dall'Ente Gestore impegnandosi a fornire tutta la manodopera ed i materiali occorrenti nel rispetto della normativa di legge.
3. L'Ente Gestore dovrà tenere aggiornate, apponendovi data dell'intervento e nominativo dell'esecutore, specifiche schede di manutenzione e pulizia, da esibire al concedente ad ogni sua richiesta, salvo il diritto di quest'ultimo a svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

Art. 7 – GESTIONE AREA ATTREZZATA ESTERNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE ALL'APERTO

1. Sport e Salute S.p.A. e ANCI, in attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 10 novembre 2020, hanno predisposto un Piano di azione e un Avviso pubblico per la messa a sistema, l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani e in particolare per diffondere il progetto "SPORT NEI PARCHI". In particolare, la LINEA DI INTERVENTO 1 ha l'obiettivo di allestire nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni.
2. Il Comune di Beinasco ha aderito al progetto con la proposta progettuale "Sport nei Parchi - AREA ESTERNA PALESTRA DI BORGO MELANO" ottenendo il finanziamento per l'installazione di attrezzature sportive con il fine di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all'aperto sia in autonomia che attraverso le associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio e la realizzazione di sinergie di scopo tra le associazioni dilettantistiche per l'utilizzo di aree verdi comunali.
3. Il soggetto gestore dell'impianto sportivo si impegna ad occuparsi della gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e vigilanza dell'area appositamente attrezzata presso l'area esterna della palestra di Borgo Melano siglando apposita convenzione con il Comune di Beinasco.

Art. 8 - GESTIONE ECONOMICA E RENDICONTO

1. La gestione dei proventi derivanti dal pagamento di tariffe e corrispettivi d'uso spettano al Comune di Beinasco.
2. A fronte della gestione dell'impianto il soggetto gestore avrà garantita la concessione in uso dell'impianto in via esclusiva e senza oneri a carico per un numero di ore/settimanali identificato in un massimo di 25 ore a fronte delle quali dovrà garantire le attività gestionali suindicate funzionali all'utilizzo della struttura per la collettività. All'interno delle 25 ore settimanali rientrano anche le eventuali ore del progetto comunale di promozione sportiva "Sportiamo".
3. L'Ente Gestore è inoltre tenuto a presentare a inizio anno il bilancio preventivo per la gestione dell'impianto contenente entrate e uscite previste dettagliate in specifiche voci di entrate/spesa per annualità riferite al periodo di convenzione.
4. A fine anno l'Ente Gestore presenta al concedente il rendiconto della gestione della stagione sportiva corredato da adeguata documentazione giustificativa.
5. Il rendiconto della gestione deve essere accompagnato da:

- a) una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dell'impianto e dei risultati ottenuti nelle varie attività, oltre a contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente;
 - b) una relazione dettagliata degli interventi gestionali realizzati e sulle manutenzioni inclusa di documentazione tecnica, certificazioni di regolare esecuzione e relative pezze giustificative secondo gli interventi previsti e concordati;
 - c) il consuntivo di entrate-uscite riferite alla realizzazione della stagione sportiva dell'anno di riferimento e la relativa documentazione giustificativa della spesa regolarmente quietanzata.
6. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili. Il rendiconto viene verificato dal concedente attraverso gli Uffici comunali competenti. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'Ente Gestore.

Art. 10 – INADEMPIMENTO, DECADENZA E REVOCA

1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato all'Ente Gestore entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune.
2. In caso di scioglimento della Società Sportiva la convenzione in essere decade ed è risolta di diritto.
3. La convenzione potrà essere dichiarata decaduta dal Comune, in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli obblighi assicurativi;
 - b) perdita dei requisiti minimi per la gestione dell'impianto;
 - c) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
 - d) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
 - e) ogni altra inadempienza o fatti, non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.In tali casi il Comune di Beinasco potrà revocare la convenzione comunicando a mezzo PEC alla Società Sportiva di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.
4. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il concedente può disporre, con Determinazione Dirigenziale, che l'Ente Gestore prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione al futuro Ente Gestore.

Art. 11 – DIRITTO DI RECESSO DEL ENTE GESTORE

1. L'Ente Gestore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
2. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC al concedente con motivate cause e con un anticipo di almeno 3 mesi.

Art. 12 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di gestione. Se le divergenze dovessero permanere si procederà per via giudiziaria. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino.

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è il Comune di Beinasco.

Finalità del trattamento.

In relazione alle attività svolte dal Comune di Beinasco, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Beinasco per verificare la sussistenza dei requisiti per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune di Beinasco ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. La categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è il personale del Comune di Beinasco impegnato nel procedimento. L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettera b) del Codice privacy, cui si rinvia.

Natura del conferimento. Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Beinasco, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti determina la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari. Di norma i dati forniti dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Conservazione dei dati. Alla conclusione del contratto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Reclamo. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, con sede in Piazza Venezia 11 – 00187 ROMA, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento UE.

Art. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Il rapporto tra il concedente Comune di Beinasco e l'Ente Gestore si configura come atto di convenzione amministrativa della gestione dei servizi in oggetto.
2. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente Convenzione, letta, approvata e sottoscritta.



Comune di Beinasco

Beinasco, _____

Il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona

L'Ente Gestore
